



CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

DELIBERAZIONE C.N. 12/23

- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche, recante il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* d'ora in poi Testo Unico;
- Rilevato che il predetto Testo Unico prevede, in particolare, la possibilità per le «*amministrazioni pubbliche*» di costituire società a totale partecipazione pubblica, alle condizioni e con le modalità previste nel decreto stesso;
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del suddetto Testo Unico, per «*amministrazioni pubbliche*» si intendono, tra l'altro, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel novero delle quali sono inclusi «*tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*»;
- Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «*indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*»;
- Ritenuto che le disposizioni del predetto Testo Unico si applicano anche agli Ordini delle professioni sanitarie e alle relative Federazioni, definiti dal d.lgs. Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche e integrazioni enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato (art. 1, comma 3, lett. a);
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto Testo Unico, le «*amministrazioni pubbliche*», possono costituire esclusivamente società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Considerato che tra i compiti della Federazione vi è quello di assicurare supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché di organizzare e gestire una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente (art. 7, comma 2, d.lgs. C.p.S. 233/1946);
- Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Testo Unico, le società a partecipazione pubblica possono avere come oggetto sociale una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo art. 4 del decreto legislativo sopracitato;
- Vista, in particolare, la sopracitata lettera d) del comma 4 dell'art. 4 anzidetto, in forza del quale le predette società possono svolgere «*l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle*



condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento»;

- Vista la deliberazione n. 115/2022/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per le Marche, con la quale è stato chiarito che il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del Testo Unico individua per le partecipazioni societarie degli enti pubblici un «vincolo di scopo pubblico» e un «vincolo di attività», il cui rispetto costituisce necessario e indispensabile presupposto di legittimità;
- Ritenuto che la proposta di costituzione di una *società in house* della Federazione ha l'obiettivo di internalizzare l'attività di assistenza e il supporto all'attività amministrativa, direttamente o indirettamente, collegate alle attività informatiche, dotandosi delle opportune professionalità e metodologie di gestione;
- Considerato che le predette attività sono strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Federazione, anche a supporto degli Ordini Territoriali, così come espressamente previsto dall'art. 7, comma 2, d.lgs. C.p.S. 233/1946, soprarichiamato;
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d) del predetto Testo Unico, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera dell'organo amministrativo dell'ente;
- Ritenuto opportuno affidare la decisione di costituire la società in parola a questo Consiglio Nazionale dove sono presenti i Presidenti di tutti gli Ordini, tenuto conto altresì che l'attività che si intende affidare alla istituenda società si configura a supporto sia della Federazione che dei predetti Ordini Territoriali;
- Vista la deliberazione del Comitato Centrale del 16 marzo 2023, n. 27, con la quale è stato proposto al Consiglio Nazionale di costituire una società in house, a responsabilità limitata (s.r.l.), a totale partecipazione della Federazione, prevedendo il versamento di euro 10.000,00 a titolo di capitale sociale;
- Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 19 aprile 2023, n. 6, con la quale è stata approvata la suddetta proposta del Comitato Centrale di costituire una società in house, a responsabilità limitata (s.r.l.) con capitale sociale di euro 10.000,00, a totale partecipazione della Federazione, avente ad oggetto la realizzazione di un «*polo strategico*» per l'implementazione di attività di sostegno e supporto alla Federazione e agli Ordini, nonché per l'erogazione di servizi, anche informatici, utili all'attività degli Uffici Federali e degli Ordini e al loro costante adeguamento tecnologico
- Vista la successiva deliberazione del Comitato Centrale del 19 ottobre 2023, n. 116, con la quale è stato proposto al Consiglio Nazionale di modificare la forma giuridica della società in house



della Federazione da società a responsabilità limitata (s.r.l.) a società per azioni (s.p.a.) e di aumentare il capitale sociale da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;

- Considerato, che, come risulta dalla deliberazione del Comitato Centrale sopracitata, la Federazione intende costituire, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 16 del predetto Testo Unico, una società in house sottoposta al suo «*controllo analogo*», costituita in forma di società per azioni (s.p.a.) con capitale sociale pari a euro 50.000,00;
- Ritenuto che per «*controllo analogo*», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del sopracitato Testo Unico, deve intendersi la situazione in cui l'Amministrazione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, con conseguente influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Testo Unico, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'art. 2328 c.c. per le società per azioni;
- Vista la delibera n. 90/2023/PASP della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con la quale è stato chiarito che la magistratura contabile è tenuta a valutare, a monte, che l'atto deliberativo di partecipazione di una amministrazione pubblica alla costituzione di una società sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dall'art. 7 del Testo Unico;
- Considerato che nello schema di atto costitutivo della costituenda società - del quale lo statuto costituisce parte integrante - risulta conformato alle prescrizioni contenute nel codice civile, contenendo, tra l'altro, gli elementi essenziali prescritti all'art. 2328 c.c., nonché alle prescrizioni contenute nel Testo Unico;
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Testo Unico l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica deve essere analiticamente motivato, evidenziando, tra l'altro, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- Vista la deliberazione n. 194/2022/PASP della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la quale è stato chiarito che l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche se essa è sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (ex multis Corte dei conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG che richiama Sez. contr. Lombardia deliberazioni n. 975/2009, n. 830/2010 e 831/2010)
- Vista la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, con la quale è stato chiarito che tra i profili di carattere economico-finanziario che, in base all'art. 5 del

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361

CODICE FISCALE 00640930582

e-mail: posta@pec.fofi.it – sito: www.fofi.it



Testo Unico, devono integrare il tessuto motivazionale dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, un ruolo centrale è rivestito dal concetto di sostenibilità finanziaria;

- Rilevato che, in merito al parametro della «sostenibilità finanziaria», le Sezioni Riunite, nella deliberazione soprarichiamata, hanno avuto modo di precisare che tale concetto «assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato»;
- Rilevato, altresì, che nella predetta deliberazione della Corte dei Conti, le Sezioni Riunite, hanno chiarito che in ambito di costituzione di una società in house la «valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità)»;
- Vista la deliberazione del Comitato Centrale del 29 novembre 2023, n. 125, con la quale è stato approvato il Piano Industriale della società costituenda;
- Considerato che dall'analisi del predetto Piano Industriale - che costituisce parte integrante della presente deliberazione - emerge una prospettiva di crescita e di sana gestione economico-finanziaria di lungo periodo della società costituenda;
- Considerato, altresì, che dal detto Piano Industriale la scelta della Federazione di ricorrere allo strumento della società in house appare appropriata in quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, a differenza, delle altre diverse modalità gestionali, pur valutate, rilevatesi più costose e inefficaci;
- Considerato, in particolare, che in termini di:
 - i. efficacia: a) l'affidamento a professionisti e società esterne risulta meno efficiente rispetto alla società in house, innanzitutto, in quanto il ricorso al mercato impone gravosi oneri per l'espletamento delle gare, che determinano non solo un ritardo nelle procedure, ma altresì i costi necessari per istruirle (tempo lavoro del personale) ed i rischi connessi all'elevato e complesso contenzioso relativo a questa tipologia di appalti; b) l'affidamento alla società in house di servizi da parte della Federazione e degli Ordini territoriali offre la possibilità di raggiungere importanti sinergie operative, del tutto precluse in caso di affidamento a terzi quali: (i) snellimento delle procedure di selezione dei fornitori; (ii) condivisione delle professionalità più qualificate; (iii) miglioramento della pianificazione e gestione delle priorità evitando/gestendo i picchi/flessi di lavoro; (iv) gestione congiunta di investimenti tecnologici; c) a fronte dei volumi di affidamenti attesi, inoltre, la società sarà in grado di



gestire ed erogare i servizi, dettagliati nella documentazione allegata alla presente deliberazione, assicurando alla Federazione e agli Ordini un prezzo inferiore a quello di mercato; d) l'affidamento diretto e l'esercizio del controllo, infine, consentirà di assicurare in generale una migliore risposta alle esigenze della Federazione e degli Ordini territoriali, nel rispetto delle tempistiche e dei costi attesi, e dunque di garantire una maggiore efficacia nell'erogazione dei servizi;

- ii. efficacia e qualità, intesa come concreta capacità della società costituenda di erogare le prestazioni richieste secondo gli standard di qualità previsti nei contratti di servizio: il personale proprio della società costituenda e i software che verranno ad essa conferiti, e, dunque, il know-how risultano essere di esperienza e di livello adeguato a far fronte alle necessità della Federazione e degli Ordini territoriali (le modalità di selezione di risorse esterne garantiscono, inoltre, l'evidenziazione dei migliori profili da inserire nel sistema aziendale).
 - iii. economicità, intesa come capacità della società costituenda di mantenere i propri equilibri economico-finanziari nel tempo, in relazione alla dimensione e della garanzia di continuità delle attività affidate nel tempo: i dati riportati nel Piano Industriale evidenziano e assicurano, alla luce della comparazione tra i costi ed i ricavi attesi nel primo triennio di operatività, la sostenibilità della scelta in termini di costo/opportunità per la Federazione e gli Ordini territoriali;
- Considerato che, anche valutati i flussi economici e i conferimenti che si evincono dal Piano Industriale, il capitale sociale pari a euro 50.000,00, così come proposto dal Comitato Centrale con deliberazione del 19 ottobre 2023, n. 116, soprarichiamata, appare adeguato alla struttura societaria e trova copertura a carico del vincolo "costituzione società in house" del Bilancio di Previsione 2024;
 - Valutata la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della costituzione della società, e la rispondenza della stessa ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - Rilevato che, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), *«salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»*;
 - Considerato che, nel caso di specie, lo statuto della società costituenda, in quanto società a totale capitale pubblico, prevede espressamente che *«non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta a norma di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportano controllo o poteri di veto, né l'esercizio di una influenza determinate sulla società»*;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361

CODICE FISCALE 00640930582

e-mail: posta@pec.fofi.it – sito: www.fofi.it



- Considerato, altresì, che la società costituenda svolge servizi che lo stesso Testo Unico annovera come perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ovvero «l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni» (art. 4, comma 2, lett. d);
- Rilevato, pertanto, che i corrispettivi corrisposti dalla Federazione e dagli Ordini territoriali alla società in house costituiscono i prezzi per l'erogazione dei servizi strumentali e non contributi generici;
- Valutata la compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese;

DELIBERA

- 1) di confermare la propria decisione, assunta con deliberazione del 19 aprile 2023, n. 6, di costituire una società in house, a totale partecipazione della Federazione, avente ad oggetto la realizzazione di un «*polo strategico*» per l'implementazione di attività di sostegno e supporto alla Federazione e agli Ordini, nonché per l'erogazione di servizi, anche informatici, utili all'attività degli Uffici Federali e degli Ordini e al loro costante adeguamento tecnologico, ancorché nella forma giuridica di società per azioni (s.p.a.) e con capitale sociale di euro 50.000,00;
- 2) di confermare i mandati conferiti al Presidente relativi agli adempimenti necessari e conseguenti alla costituzione della società.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)